

questa elezione, e per cui credo che la Camera debba assegnare una grande importanza nel profferire il suo giudizio.

Io non entro nel merito della nomina dell'onorevole Leo all'alta carica di cui egli è rivestito. Non dico per ora se il guardasigilli faccia bene o male di scegliere questi funzionari fra i deputati, verrà poi il giorno in cui spiegherò il mio pensiero a questo riguardo; ma dico che quando si tratta di queste circostanze eccezionali, noi dobbiamo essere più rigorosi nel valutare il merito dell'elezione.

Io dunque, per doppio motivo, sia per mancanza del presidente della sezione all'ufficio centrale di Carloforte, sia perchè si fece credere a quegli elettori che essi non potevano votare che per il cavaliere Leo, per questi due motivi il mio voto sarà per l'annullamento della elezione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Camera chiedendo la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

MICHELINI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola contro la chiusura.

MICHELINI. Le accuse mosse dall'onorevole preopinante contro l'ufficio ottavo, di avere esaminata questa elezione con soverchia leggerezza, di non aver preso in considerazione alcune circostanze essenziali, devono dissuadere la Camera dal votare la chiusura, affinché io, come presidente di quell'ufficio, possa prenderne la difesa e purgarlo da quelle accuse.

Voci. Parli il deputato Michelini.

PRESIDENTE. Continui pure il deputato Michelini a parlare.

MICHELINI. In sostanza due sono gli appunti mossi dal mio amico Sineo contro questa elezione. Il primo consiste nel non essersi il presidente della sezione di Carloforte recato all'ufficio principale per portarvi il verbale d'elezione della sua sezione, ma di averlo mandato per mezzo di un carabiniere. L'onorevole Sineo afferma che questa violazione della legge elettorale, la quale prescrive che i verbali delle sezioni secondarie sian portati alla principale dai rispettivi presidenti, debba avere per effetto la nullità dell'elezione.

Io ammetto che vi sia stata irregolarità; ma primieramente essa è giustificata dalla forza maggiore, cioè dalla tempesta, la quale risulta dal verbale della sezione principale, e non è da nessuno contestata. In secondo luogo la Camera ha sempre ritenuto che le omissioni delle formalità prescritte dalla legge, tanto più quando non è fatta maliziosamente, come nel caso nostro, ma per effetto di forza maggiore, non infirmo l'elezione, se non quando per quelle omissioni potrebbe essere cambiata la maggioranza, cioè cambiato il risultamento dell'elezione. Se prevalesse diversa giurisprudenza ne verrebbe che sarebbe in arbitrio degli individui elettori o delle sezioni di rendere nulle le elezioni, non osservando tutte le prescritte formalità. Così, suppo-

nendo che alla sezione di Carloforte non ardisse quello che probabilmente sarebbe stato eletto dall'intero collegio, essa avrebbe potuto mandar a monte l'elezione più sicuramente coll'astenersi dal votare, e dal mandare il suo presidente alla sezione principale, che col dare tutti i suoi voti al competitore. Questo sarebbe incomportabile. Inoltre coloro che hanno uniformate le loro operazioni alla legge, hanno diritto che efficaci siano le operazioni loro. L'essenziale è dunque di sapere se il risultamento avrebbe potuto essere cambiato. Ora non solamente se tutti i votanti avessero dato il loro voto al competitore del cavaliere Leo, ma ancora se tutti i 96 elettori di cui è composta quella sezione avessero votato nello stesso senso, la maggioranza non sarebbe stata spostata; perchè la maggioranza ottenuta dal candidato eletto è molto maggiore. Infatti sopra 783 votanti nel ballottaggio, il cavaliere Leo ottenne 484 voti, cioè 185 di maggioranza, dai quali sottraendo tutti i voti degli elettori di Carloforte, l'eletto sarebbe sempre stato lo stesso.

La stessa risposta debb'esser fatta alla seconda obiezione, quella di non essersi nella sezione di Carloforte promulgato il nome dell'altro candidato entrato in ballottaggio. È questa un'irregolarità da biasimare; ma essa non infirma l'elezione, perchè anche supponendo che ciò sia stato fatto con malizia, l'effetto di questa malizia non avrebbe potuto essere altro che di togliere 96 voti al competitore e darli all'eletto Leo. Ebbene, tolgansi questi 96 voti, ed il signor Leo rimane sempre eletto.

Nulla dirò circa la circostanza avvertita dal preopinante che il signor Leo, quando sederà in questo recinto non potrà più pronunciar sentenze nella Corte di cassazione di Napoli, com'è intenzione del Ministero che gli conferiva quella carica. Senza dubbio è questo un grave e deplorabile inconveniente. Ma ora noi non facciamo una legge elettorale, non trattasi *de jure constituto*, bensì *de jure constituto*; trattasi cioè di applicare le leggi esistenti al caso dell'elezione d'Iglesias. Ora le leggi esistenti permettono che uno possa essere nello stesso tempo consigliere di Cassazione a Palermo e deputato a Torino.

Del resto la disapprovazione della Camera circa quest'ultima obiezione dimostra che la Camera è di diverso parere.

Voci. Ai voti! ai voti!

ERCOLE, relatore. L'onorevole Michelini abbreviò il compito del relatore...

Voci. Ai voti! ai voti!

ERCOLE, relatore. Farò osservare solamente alla Camera che nel primo scrutinio nella sezione di Carloforte il signor Sanna non ebbe nemmeno un voto; i voti furono divisi tra il signor Gaetano Semenza e Don Pietro Leo. Vero è che fu ommesso il nome del Sanna nel secondo scrutinio, ma il presidente quando ha dato principio alle operazioni elettorali dovette annunziare che il ballottaggio naturalmente doveva aver luogo fra i candidati che ebbero maggiori voti nel primo seru-